

Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per esigenze economiche e finanziarie;

RITENUTA, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di investimenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2025;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1.

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina)

1. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di **XX** milioni di euro per l'anno 2025, di cui **XX** milioni di euro per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.
2. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di **XX** milioni di euro per l'anno 2025.
3. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di **XX** milioni di euro per l'anno 2025.
4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*, con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **XX** milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

ART. 2.

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 75,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
2. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
3. All'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «30 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «32.026.830 euro». Ai relativi oneri, pari a euro 2.026.830, a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

ART. 3.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute)

1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo,

all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

2. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)" di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, all'articolo 1, comma 607, della legge 31 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

4. Per far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, derivanti da impegni conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni, al Ministero della salute sono assegnati 110 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 4.

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole «euro 79.362.367» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367» e, dopo le parole «competizioni sportive», sono inserite le seguenti: «olimpiche e paralimpiche»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole euro «228.242.367» sono sostituite dalle seguenti: «euro 272.650.367»;

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari 44.408.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

3. All'articolo 1, comma 261 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «Milano-Cortina 2026,» sono inserite le seguenti: «di garantire lo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026,».

4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

5. E' autorizzato un contributo di 30.000.000 di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell' "Arena PalaItalia Santa Giulia", utilizzato per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

6. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n.213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 30 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per essere destinato a incrementare le risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e di quelle del fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

7. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 delle Regioni Lombardia e Veneto interessate da tali eventi, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Per il comune di Venezia il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere incrementato per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno e del contributo incassato nell'anno 2026:

a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 50 per cento è acquisito al bilancio dello Stato, per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui ai commi 6 e 7, le modalità di destinazione alle finalità dei medesimi commi 6 e 7 e i criteri di riparto delle risorse.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui al presente decreto, pari a per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

- d) quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 8 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- g) quanto a XX euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
[...]
- h) quanto a XX euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
[...]
- i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
- m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- n) MISSIONI E PROGRAMMI (ALLEGATO N. 1)

ART. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a